

dell'articolo 285 del decreto 6 dicembre 1865, relativo all'ordinamento giudiziario.

PELLATIS. Signori, la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentarvi, sotto la più modesta apparenza, racchiude una grave questione, questione di retta amministrazione della giustizia.

Per la migliore intelligenza dell'argomento, ricorderò in via di premessa alcune disposizioni di legge.

Il Codice di procedura civile stabilisce che quando, dopo la cassazione di una prima sentenza, la seconda, pronunciata dall'autorità alla quale fu rinviata la causa fra le stesse parti e nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, debba essere giudicata a sezioni riunite.

Nell'ordinamento giudiziario trovo disposto che le Corti di giustizia, deliberando a semplici sezioni, debbano avere il numero invariabile di sette giudici. Il legislatore però, e qui appunto sta il nodo della questione, il legislatore però, preoccupandosi delle tendenze della natura umana di non volere il più delle volte riconoscere il proprio torto, pensò, e giustamente, doversi contrapporre ai sette primi giudici una maggioranza la quale non avesse preso parte antecedentemente nell'affare, e stabilì quindi che a sezioni riunite le Corti di cassazione non debbano giudicare mai in numero minore di 15 giudici, oppure in uno maggiore. A questa disposizione, la quale è di un'evidente saggia previdenza, l'articolo 285, del quale io vi propongo la radiazione, contrappose che, se ci fosse qualche Corte di cassazione presso la quale non venga in eccedenza al numero stabilito ed in forza dell'articolo 281 dell'ordinamento giudiziario stesso fatta la possibilità di valersi di tanti giudici quanti occorranno per giudicare a sezioni riunite col numero di 15 membri, possa essere emesso il giudizio col numero di 11 solamente. La differenza è solo di 4 giudici; ma non è una questione di numero, è una questione di concetto: c'è o non c'è la maggioranza che il legislatore coll'articolo che ho testè citato intende di contrapporre ai giudici che hanno emessa la prima deliberazione? Evidentemente la maggioranza non c'è, e tanto valeva quindi di lasciare che i sette giudici, i quali hanno deliberato la prima volta, deliberassero anche la seconda.

Ecco la ragione per cui ho proposto di radiare questo articolo, il quale si oppone assolutamente alla retta amministrazione della giustizia; e vi si oppone per un principio posto dallo stesso legislatore, il quale all'articolo 157 ha appunto stabilito che, a sezioni riunite, i giudici debbano essere in numero almeno di 15.

Quali sono le obiezioni che potrebbero farsi a questa mia proposta? L'onorevole guardasigilli ha presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per l'unificazione delle Cassazioni. È evidente che, convertito questo suo progetto in legge, la mia proposta non avrebbe più ragione d'essere, perchè in quel caso si giudicherebbe sempre con 15 giudici, man-

cando la condizione per cui la Corte può deliberare col numero di soli 11. Ma io avverto che qui si tratta di una semplice presa in considerazione, e dichiaro che, ammessa a questo onore la mia proposta di legge, io sarei per ritirarla, ogni qual volta venisse dall'altro ramo del Parlamento trasmessa a questa Camera, come legge da esso votata, la proposta di unificazione dell'onorevole guardasigilli.

Quella proposta però racchiude in sè il germe di gravissime questioni, non foss'altro, quella del quesito *Terza istanza o Cassazione?* per credere ad una vicina soluzione. Considerando inoltre che adesso siamo già al principio di marzo, e quindi avanzati nel periodo della nostra Sessione, con altre importanti leggi davanti, dobbiamo concludere che non si voterà per ora la legge presentata dall'onorevole guardasigilli al Senato.

Forse mi si dirà che, se non sarà discussa in questa Sessione, lo sarà in un'altra, e quindi si può aspettare. Però quest'obiezione son certo non mi verrà fatta da veruno, e meno dall'onorevole ministro, perchè il farla equivarrebbe a dire che nell'inverno non importa ripararsi dal freddo, perchè già si hanno in prospettiva i calori della canicola. Una grave obiezione piuttosto sarebbe dedotta dal fatto, che alle Corti di Firenze e di Palermo il numero dei consiglieri è di otto solamente e sarebbe impossibile quindi per esse il deliberare col numero di quindici. Tre consiglieri si possono raggranellare alla meglio per raggiungere il numero di undici, ma non così facilmente si possono trovare gli otto.

Posto questo fatto io suppongo che mi si obietti: volete che in questo momento si proceda ad una nomina di consiglieri che poi, votata la legge di unificazione, vi sarebbero inutili?

Se questo fosse, dichiaro che non avrei presentata la mia proposta.

Ma, signori, guardiamo un po' la pianta (ed ho piacere di cogliere questa occasione per richiamare l'attenzione della Camera appunto su questo argomento), guardiamo la pianta del personale che costituisce le Corti di cassazione che sono nel regno. È essa sufficiente? La statistica pubblicata l'anno scorso, a cura appunto dell'onorevole guardasigilli, ci dà questi risultati, risultati che, per una buona amministrazione della giustizia, sono veramente spaventevoli. Allo spirare del 1869 ci erano in arretrato nientemeno che 8311 cause; in un anno e due mesi chissà a quale numero queste saranno salite!

Se tali arretrati però fossero in diminuzione, si potrebbe sostenere che per un riguardo alle nostre finanze conviene avere un poco di pazienza, ed aspettare che il personale attuale possa deciderle tutte. Non so quanto sarebbe giusta questa conclusione, ma però potrebbe farsi per un riguardo appunto allo stato delle nostre finanze. Però nello specchio stesso statistico, di cui ho adesso parlato, trovo che la Corte di